

n. 34/2020 e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettifiche in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2021

Il dirigente generale: Di FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 1904

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A03668

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° giugno 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) concernente i criteri di formazione della tabella I;

Vista la convenzione sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo del 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2020 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole



tra cui metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo gennaio-giugno 2020;

Considerato che le sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, BOH-2C-B, metodesnitazene, N-metil-triptamina sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza brorfina è una piperidina benzimidazolone che presenta una somiglianza strutturale con lo stupefacente analgesico bezitramide controllato a livello internazionale in quanto incluso nell'allegato I della Convenzione unica delle nazioni unite sugli stupefacenti del 1961 e che tale molecola viene descritta come «depressivo del sistema nervoso centrale»;

Considerato che 5-MeO-AI è un aminoindano riconducibile per struttura alla molecola 2-aminoindano, formalmente notificata nel 2006, ed alla molecola 5-IAI, formalmente notificata nel 2011, e che uno studio del 2019 suggerisce che 5-MeO-AI potrebbe avere effetti simili ma con minori rischi di abuso alla sostanza 3,4-metilendiossimetamina (MDMA), presente nella tabella I del testo unico;

Considerato che la molecola PTI-3 è un cannabinoide sintetico strutturalmente correlato ai cannabinoidi sintetici PTI-1 e PTI-2, entrambi formalmente notificati nel 2013;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 4 novembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nelle sedute del 9 marzo e del 13 aprile 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la prima volta in Europa di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati dalle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

5-MeO-AI (denominazione comune):

5-metossi-2,3-diidro-1H-inden-2-ammina (denominazione chimica);

MEAI (altra denominazione);

BOH-2C-B (denominazione comune):

2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etano-
lo (denominazione chimica);

β -idrossi-2C-B (altra denominazione);

BOH-PHP (denominazione comune):

1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-olo (denominazione chimica);

α -PHP M1 (altra denominazione);

Brorfina (denominazione comune):

1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-di-
idro-2H-benzimidazol-2-one (denominazione chimica);

Etazene (denominazione comune):

2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimi-
dazolo-1-etanamina (denominazione chimica);

metodesnitazene (denominazione comune):

N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]benzimi-
dazol-1-il]etanamina (denominazione chimica);

Metossipropamina (denominazione comune):

2-(3-metossifenile)-2-(propilammino)cicloesan-
1-one (denominazione chimica);

MXPr (altra denominazione);

N-metil-triptamina (denominazione comune):

2-(1H-indol-3-il)-N-metil-etanamina (denomi-
nazione chimica);

PTI-3 (denominazione comune):

N-(2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-1,3-tia-
zol-4-il)metil-2-metossi-N-metiletanamina (denomi-
nazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gaz-
zetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A03590

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2021.

**Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro
nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di riforma dell'organizzazione di Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

